



ATTO N. 1965

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1751 del 26.11.2003)

“Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 30.12.2003*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 08.01.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: DISCIPLINA DI STEMMMA ,
GONFALONE, BANDIERA E SIGILLO DELLA REGIONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

26/11/2003 n. 1751

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
	X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LORENZETTI MARIA RITA

Segretario Generale: CAPORIZZI LUCIO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Segretario Generale avente per oggetto: "Disciplina di stemma, gonfalone, bandiera e sigillo della Regione";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge trova copertura nell'unità previsionale di base 02.1.008 (Cap. 600) parte spesa del bilancio regionale di previsione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalla relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disciplina di stemma, gonfalone, bandiera e sigillo della Regione", e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare la Presidente della Giunta regionale a rappresentare la Giunta stessa in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO GENERALE:

IL PRESIDENTE: IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: oggetto "Disciplina di stemma, gonfalone, bandiera e sigillo della Regione"

RELAZIONE

Con la LR 37 del 30-10-1973 è stato adottato lo stemma e il gonfalone della Regione ai sensi dell'art. 2 dello Statuto. L'art. 1 definisce lo stemma della regione *"...costituito da elementi geometrici raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare..."*. Nel corso degli anni l'applicazione di tale normativa è stata sostanzialmente disattesa soprattutto per quello che concerne l'uso del Logo per le attività esterne della Regione e da parte di soggetti terzi.

Si è assistito ad uno stravolgimento dei colori, ad una stilizzazione dei tre ceri, ad una applicazione dei caratteri distintivi in modo arbitrario. Il lettering, la forma della scritta "Regione Umbria", la scelta dei caratteri tipografici, sono utilizzati in assoluta libertà anche in relazione al logo istituzionale e soprattutto posizionato in modo del tutto soggettivo.

Parallelamente a tale processo l'uso del logo istituzionale e dei caratteri visuali identificativi dell'Istituzione Regionale ha assunto un'importanza del tutto nuova. Infatti accanto alla necessità derivante dall'uso per patrocinii e partecipazioni ad eventi vari, l'utilizzazione del logo è diventata essenziale ai fini dell'identificazione con strategie di comunicazione complesse, tutte riconducibile a metodologie di marketing istituzionale.

In tale quadro diventa essenziale, non più procrastinabile, ricondurre ad unitarietà l'uso, la concessione e l'applicazione del Marchio della Regione Umbria.

La maggioranza delle Regioni italiane ha normato con apposite leggi e regolamenti applicativi la materia tenuto conto che le moderne tecnologie informatiche e la stampa digitale consentono un'applicazione della normativa d'uso in modo esteso e soprattutto capillare.

Analogamente la forte accentuazione dei caratteri distintivi dell'Ente Regione ha imposto anche una maggiore necessità di forme di identificazione con il proprio territorio spingendole ad adottare simboli fino ad oggi desueti per queste realtà istituzionali.

Va letta in questo modo la proposta dell'istituzione della "Bandiera della Regione" e il riconoscimento del "Sigillo della Regione" attraverso la revisione della LR 37 del 30.10.1973.

Queste scelte diventano particolarmente necessarie in virtù del processo di accentuazione dei poteri delle Regioni nel nuovo quadro istituzionale determinato dalla recente riforma del titolo V della costituzione.

In tale contesto matura la proposta di un nuovo Disegno di Legge regionale che riaffermi la scelta del Logo già individuato nel 1973, che dia mandato alla Giunta Regionale di adottare il relativo Regolamento d'uso e il conseguente manuale applicativo per il Marchio e per il nome, e che istituisca accanto al Gonfalone, la Bandiera della Regione e il Sigillo.



Disegno di legge: Disciplina di stemma, gonfalone, bandiera e sigillo della Regione

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo regionale.

Art. 2.
(Stemma)

1. Lo stemma della Regione è costituito da elementi geometrici raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare, come rappresentato nel bozzetto allegato, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3.
(Gonfalone)

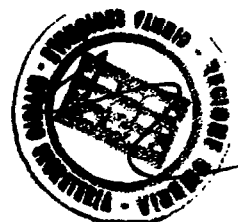
1. Il gonfalone della Regione è di colore verde con la scritta "Regione Umbria" in rosso e riproduce, al centro, lo stemma di cui all'articolo 1. Il gonfalone si completa con il nastro tricolore verde, bianco e rosso, annodato al di sotto del puntale.

2. Il gonfalone viene esposto il 15 maggio di ogni anno presso la sede del Consiglio regionale.

3. La disciplina relativa all'uso del gonfalone e alla riproduzione è stabilita dal Consiglio regionale.

Art. 4.
(Bandiera regionale)

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, del colore del gonfalone, con al centro lo stemma di cui all'articolo 1, di dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera stessa, con la scritta "Regione Umbria" in rosso nel quinto inferiore.



2. Le dimensioni ordinarie della bandiera sono di cm. 300x200 e, comunque, in rapporto dimensionale base:altezza di 1,5:1.

3. La bandiera è esposta :

a) all'esterno della sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e delle sedi degli uffici regionali;

b) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali e comunali della regione in occasione delle riunioni consiliari;

c) all'esterno degli edifici scolastici.

4. L'esposizione della bandiera regionale all'esterno degli edifici pubblici della regione ha luogo nei giorni stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.121, in occasione di solennità regionali e locali e in caso di avvenimenti che rivestono particolare importanza, previa disposizione del Presidente della Giunta regionale.

5. La bandiera regionale affianca quella della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.

Art. 5.
(Sigillo)

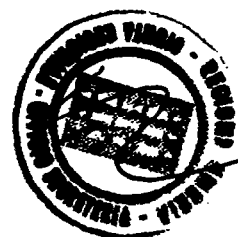
1. Il sigillo della Regione così come rappresentato nel bozzetto allegato sub B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge, è di forma circolare, riporta al centro i tre ceri di Gubbio ed incorona la scritta (Regione Umbria).

Art. 6.
(Uso dei segni distintivi della Regione)

1. L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.

2. Lo stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale.

3. Il sigillo è apposto in calce ad ogni atto ufficiale degli organi regionali.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 7. (Manuale d'uso)

1. La Giunta regionale adotta un manuale d'uso, con particolare riferimento all'utilizzo dei segni distintivi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il manuale d'uso di cui al comma 1. è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore.

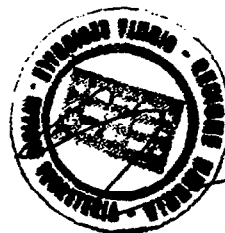
Art. 8. (Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale n. 37 del 30-10-1973.

Perugia, 12 DIC. 2003
Per copia conforme
all'originale.



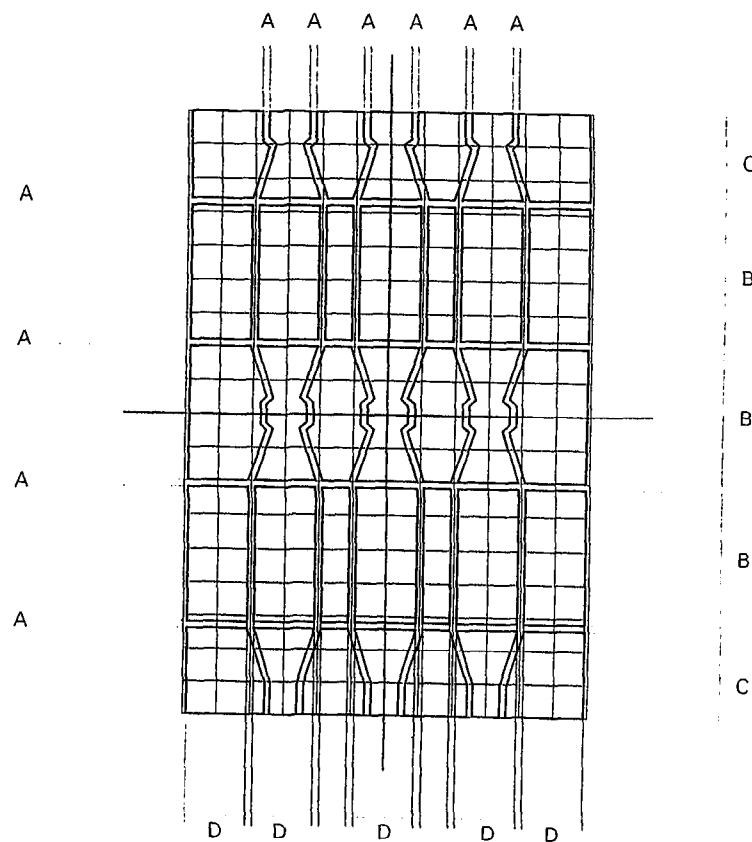
IL DIRIGENTE



01.1
costruzione geometrica

COSTRUZIONE
SU GRIGLIA

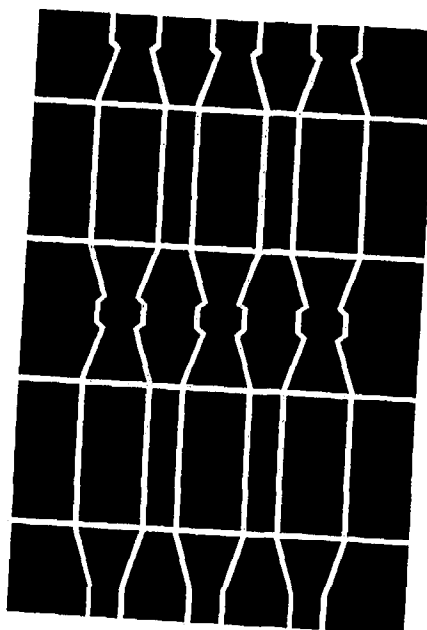
bcpt associati



01.2
marchio B&W

MARCHIO B&W

bept associati



01.3
marchio a colori

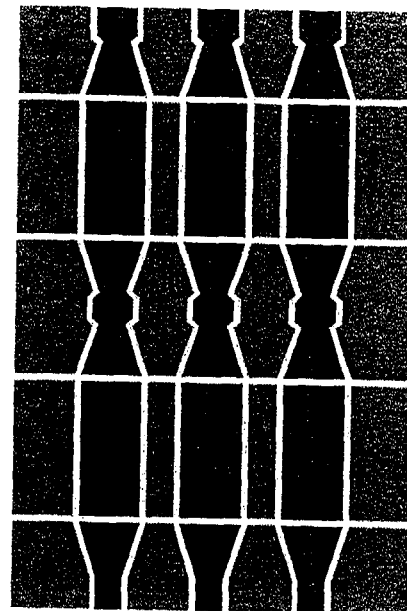
**RIFERIMENTI
CROMATICI**

GRIGIO CHIARO
PANTONE 422
K34

ROSSO
PANTONE 1805
C30:M100:Y100:K0

GRIGIO SCURO
PANTONE 425
K80

**RIDUZIONE MARCHIO
BIANCO A COLORI**



02.1
logotipo

PROPORZIONE SU
GRIGLIA MARCHIO B&W
CARATTERE
UNIVERS 65 BOLD

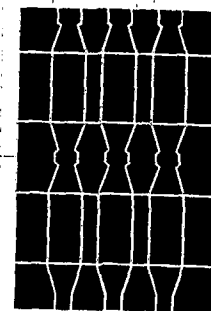
Regione Umbria

LOGOTIPO A
COLORI
GRIGIO
PANTONE 425
K80

Regione Umbria

02.2
logotipo + marchio

PROPORZIONE SU
GRIGLIA
GEOMETRICA



Regione Umbria



Regione Umbria

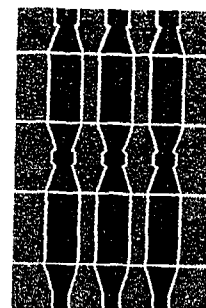
02.3
logotipo + marchio

**RIFERIMENTI
CROMATICI**

GRIGIO CHIARO
PANTONE 422
K34

ROSSO
PANTONE 1805
C30:M100:Y100:K0

GRIGIO SCURO
PANTONE 425
K80



Regione Umbria



Regione Umbria



bept associati